



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 31

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Maino, Bet, Cavinato, Cecchetto, Zecchinato, Cestaro, Bozza, Cestari, Corsi, Favero, Giacomini, Piccinini, Sandonà e Vianello

**NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE
SCOMPARSE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 aprile 2023.

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE

Relazione:

La morte presunta è un istituto giuridico in forza del quale un determinato soggetto, al ricorrere di specifiche condizioni è ritenuto morto dall'ordinamento. La ratio sottesa che giustifica una simile disciplina sta tutta nel porre rimedio ad una situazione di incertezza e di temporaneità, causata dal perdurare della scomparsa di un individuo di cui non si hanno più notizie. Circostanza di per sé inconciliabile con quella certezza del diritto, imprescindibile caratteristica di qualsivoglia ordinamento giuridico moderno.

Disciplinato dall'articolo 58 del Codice civile, l'istituto della morte presunta si traduce in un particolare tipo di accertamento giurisdizionale attraverso il quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente, constatata l'impossibilità di ottenere la prova della morte naturale. Con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto, in cui il tribunale adito, corrispondente a quello del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso, ne attesta la morte con apposita sentenza a decorrere dal giorno in cui risalgono le ultime notizie.

Detto altrimenti, una sentenza che dal punto di vista prettamente giuridico produce gli stessi effetti della morte biologica, ponendo quindi rimedio all'indeterminatezza ed alla precarietà di tutte quelle circostanze giuridiche connesse alla persona scomparsa.

Tuttavia, l'obbligo di far trascorre almeno 10 anni per ricorrere a questo tipo di accertamento giudiziale, appare oramai un termine eccessivamente dilatorio e gravoso per gli stessi familiari dello scomparso, i quali oltre a dover sopportare le sofferenze, il dolore e la tragedia umana della perdita di un proprio caro, sono chiamati a gestire ed in un certo senso a subire gli effetti di una situazione di precarietà, attinente la sfera giuridica della persona scomparsa. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze riguardanti il sistema giuridico della previdenza sociale, ovvero sia il determinarsi di una condizione di povertà degli effetti del trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte presunta proprio a favore dei familiari dei superstiti.

Ragion per cui, ridurre il termine da 10 a 5 anni sembra ad oggi essere una scelta necessaria nonché doverosa per far cessare quanto prima quell'ambiguità e quell'indeterminatezza, che caratterizza gli effetti civilistici riconducibili alla sparizione. Un termine senz'altro più adatto alle esigenze di tutti coloro che si trovano ad affrontare la scomparsa ed i disagi ad essa connessi.

Proprio perché l'incertezza della sorte della persona scomparsa può essere altresì causa di gravi traumi psicologici, la questione delle sparizioni assume un'importanza ancora maggiore stante l'impatto devastante e duraturo su famiglie ed intere comunità. Si consideri infatti che solamente nell'anno 2022, secondo i dati tratti dal Sistema di Indagine (S.d.I.) del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, le denunce di scomparsa ammontano a 24.369 con un incremento del 26,46% se confrontate alle 19.269 dell'anno precedente, con una media di 67 denunce al giorno rispetto alle 53 del 2021. Numeri che dimostrano

la dimensione di un fenomeno di grave allarme sociale, che oramai non può che definirsi preoccupante.

Constatata dunque la portata e la complessità del problema, oltre a ridurre il termine per la dichiarazione di morte presunta (art. 1), con questo progetto di legge statale di iniziativa regionale si intende altresì introdurre nell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse" un fondo di solidarietà a beneficio dei familiari degli scomparsi quale misura di supporto, ad esempio per le attività di assistenza medico-psicologica ovvero per il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute (art. 2). Con lo stesso articolo è introdotta nella legge 203/2012, la possibilità di promuovere collaborazioni con le associazioni che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa di persone. Per le medesime finalità è disciplinata la modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, allo scopo di estendere anche ai familiari delle persone scomparse l'applicazione dell'istituto della "cessione dei riposi e delle ferie" (art. 3). Infine, si è ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 87/2016 recante le disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale DNA, disponendo che non sia più soggetta a discrezione l'acquisizione degli informativi della persona scomparsa per l'ottenimento del profilo del DNA. Con l'occasione è stata predisposta anche la modifica del comma 9 dell'articolo 6, per estendere in modo esplicito l'analisi dei resti cadaverici qualora non riconducibili a fattispecie di reato (art. 4). A conclusione del progetto di legge in esame è corredata la norma finanziaria (art. 5).

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58 del Codice civile.

1. Al comma 1 dell'articolo 58 del Codice civile, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012 n. 203, sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Al fine di sostenere iniziative di supporto a favore dei famigliari della persona scomparsa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rimborso delle spese legali ovvero l'attività di assistenza medico-psicologica, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per le famiglie delle persone scomparse con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata da parte di soggetti o enti privati.

6 ter. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuate le modalità e i criteri per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 6 bis.

6 quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6 bis, il Ministero dell'interno promuove la collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa delle persone.”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi di quanto disposto al comma 1, i lavoratori possono altresì cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, familiari di persone scomparse.”.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 “Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009”.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “, ove ritenuto necessario,” sono soppresse;
- b) al comma 9 dopo le parole “resti cadaverici non identificati” sono aggiunte le seguenti: “, compresi quelli non riconducibili a fattispecie di reato”.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, 2024 e 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58 del Codice civile.	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse".....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".....	3
Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009".....	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4